



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 6/TFT dell'11 novembre 2021

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFT (2021/2022)**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli l'8 novembre 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

##### FASC. 103

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Cerbone.**

**Proc.2756/46 pfi21-22/PM/sds del 25.10.2021 (Calcio A5 serie C1 Femminile)**

##### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Coppola Giovanni n.23.03.1963, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Poggio per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatista: Zanfardino Concetta n.05.10.2001, (gara del 11.04.2021); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Ortu Mario (1 gara) della società Asd Real Poggio, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Poggio, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

La Procura Federale ha rilevato che la calciatista in epigrafe era stata impiegata nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Real Poggio malgrado non fosse tesserata ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Ortu Mario con la prescritta dichiarazione che la calciatista indicata in essa era regolarmente tesserata, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Coppola Giovanni per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione della giovane calciatista ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Poggio ed il suo Presidente Sig. Coppola Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i

deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calcettista Zanfardino Concetta due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Ortu Mario, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Coppola Giovanni, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Poggio € 400,00 (quattrocento,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta risulta che la calcettista in epigrafe non era tesserata per la soc. Asd Real Poggio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che la predetta calcettista era stata impiegata in gara, senza essere stata tesserata, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non era stata sottoposta a regolare visita medica e che dunque, non era coperta da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato; pertanto, la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

**P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la calcettista Zanfardino Concetta due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Ortu Mario, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Coppola Giovanni, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Poggio € 400,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontare nella corrente stagione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

Così deciso in Napoli, in data 08.11.2021

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 104**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. N. Di Ronza; Avv. S. Cerbone.**

**Proc.2836/31 pfi21-22/PM/ag del 27.10.2021 (Coppa Giovanissimi Under 14)**

**ACCORDO ART. 127 e128 C.G.S. DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Errico Enrico n.20.06.1972, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd United Boys Academy per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Ciccarelli Valentino n.27.01.2007, (gara del 23.05.2021); per violazione dell’art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; La società Asd United Boys Academy, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

All’udienza del 8.11.2021 i deferiti chiedevano, l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Asd United Boys Academy,, la sanzione di euro 200.00 (cento,00) di ammenda (s.b. euro 300,00 di ammenda ridotta come sopra); per sig. Errico Enrico la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi tre ridotto sopra per il rito); per sig. Ciccarelli Valentino la squalifica di numero una (1) giornata di gara (s.b. squalificata giornate tre ridotta sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell’avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS. **P.Q.M.,**

**il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

**APPLICA**

per: il calciatore Ciccarelli Valentino una (1) giornata di squalifica; per il Presidente sig. Errico Enrico, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd United Boys Academy € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 08.11.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI l'11 novembre 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**